

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Tribunale delle Imprese
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE – IMPRESA A

Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione quattordicesima – Impresa A, composto dai Sig.ri Magistrati:

[REDACTED]

Presidente
Giudice
Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] contro

con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

ATTORE/I

e dell'avv.

CONVENUTO/I

Conclusioni delle parti:

Per parte attrice [REDACTED]

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertati tutti i fatti dedotti, e per tutti i motivi esposti, Così giudicare, "Accertare e dichiarare che nella dedotta operazione creditizia – finanziaria del 29/07/2010 tutti gli atti negoziali posti in essere erano finalisticamente collegati per la surrettizia creazione di un tasso sintetico finito superiore alla soglia imposta dalla legislazione anti usura; per l'effetto e comunque (eventualmente in accoglimento delle altre ipotesi di usura e/o invalidità e/o risarcitorie dedotte per i singoli atti) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del mutuo, delle ipoteche a questo collegate, dell'opzione CAP negoziata, delle due cessioni di credito (e quindi di quella del 9/07/2018 – v. doc. 24) e delle due fideiussioni, a) con ordine al Conservatore di cancellazione delle dette ipoteche (v. doc. 8 e doc. 9), b) tutto quanto pagato da questa per effetto dell'Opzione CAP negoziata, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento al saldo, c) rideterminando l'ammortamento storico del mutuo considerandolo gratuito ex art. 1815 c.c. e quindi portando a capitale restituito tutti gli interessi e oneri vari pagati da [REDACTED] nello svolgimento del rapporto, e lasciando in essere l'ammortamento per il futuro, per la sola restituzione dell'importo capitale così residuo, ovvero in ipotesi subordinata c.1) rideterminando l'ammortamento del mutuo sostituendo i tassi contrattuali con quelli sostitutivi ex art. 117 TUB, e previa imputazione a capitale restituito degli interessi sovrabbondanti (rispetto a quelli sostitutivi) e degli altri oneri pagati da [REDACTED] in entrambe le ultime due ipotesi, in ragione della patente malafede della Banca convenuta, applicando rivalutazione e interessi a tutti gli importi che risulteranno indebitamente pagati dal giorno del pagamento, d) ordinando alla Banca convenuta l'immediata rettifica di ogni segnalazione pregiudizievole effettuata con riguardo ad [REDACTED] ed ai fideiussori presso la [REDACTED] d'Italia ovvero altri Enti cui i relativi dati sono stati resi disponibili, condannando altresì la convenuta a risarcire ogni danno connesso e collegato, patrimoniale e non che nelle more del presente giudizio abbia a verificarsi per effetto delle errate segnalazioni In ulteriore subordine, con riferimento alle ipotesi risolutorie e risarcitorie dedotte, condanni la Banca a rifondere tutti i danni causati agli attori come sopra individuati per l'ammontare che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese di lite oltre al rimborso forfettario in vigore al tempo della liquidazione IVA e CPA, spese di CTU e di CTP oltre accessori di legge.

In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti che di seguito si trascrivono: 1) DCV che la Signora [REDACTED], alto dirigente di [REDACTED] al tempo dei fatti, durante il 2008 e 2009, aveva seguito il finanziamento per conto della Banca convenuta di una importante operazione immobiliare intrapresa dai Signori [REDACTED] con altra società, la [REDACTED] che tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, la [REDACTED] allora [REDACTED] di rafforzare la propria pr [REDACTED] posizioni da lei intrattenute con [REDACTED] assicurando un trattamento economico più vantaggioso. 3) DCV che la Signora [REDACTED] presentò quindi alla [REDACTED] altro funzionario, il Signor [REDACTED] (della sede di Arezzo) che fu incaricato di seguire i rapporti con [REDACTED], e di esaminare le posizioni da questa intrattenute con [REDACTED] 4) DCV che nei primi mesi del 2010 il Signor [REDACTED] (talvolta insieme al Signor [REDACTED]) e [REDACTED] si recò varie volte presso la sede di [REDACTED] e

raccolse la documentazione dei vari finanziamenti in essere con [REDACTED] (di cui ai docc. 3, 4 e 5, che vi si mostrano, unitamente ai piani di ammortamento e alle relative schede contabili), mentre il Conto corrente ipotecario (L'Apertura di credito in conto corrente assistita da ipoteca, nostro doc. 1), gli fu trasmesso il 24/03/2010 via mail dalla Signora [REDACTED], impiegata contabile di [REDACTED] 5) DCV che dopo l'esame delle posizioni bancarie intrattenute con [REDACTED], prima della fine del mese di marzo [REDACTED] confermarono l'interesse di [REDACTED] a rilevare quelle posizioni preannunciando condizioni economiche migliori di quelle praticate da [REDACTED] che il conto corrente ipotecario di cui al doc. 1 (che vi si mostra) acceso nel 2006 con [REDACTED] fu rinnovato fino al 31/05/2010 (come da doc. 2 che vi si mostra). 7) DCV che successivamente, nella prima metà del mese di giugno 2010, il Signor [REDACTED] comunicò che la [REDACTED] in considerazione dell'andamento negativo del mercato finanziario avrebbe potuto rilevare le posizioni [REDACTED] condizioni poi formalizzate con il Term Sheet che vi si mostra (doc. 10). 8) DCV che avete quindi fatto predisporre le due delibere richieste dalla Banca sottoponendole al Signor [REDACTED] in data 18/06/2010 (quella di [REDACTED] e 24/06/2010 (quella di [REDACTED] come da mail che vi si mostra (doc. 48 e 49). 9) DCV che eravate incaricato (Signor [REDACTED] di tenere i rapporti con le Banche con cui operavano [REDACTED] e che dal 2008 al 2016 avete compiuto e seguito personalmente qualunque operazione di tali società con la Banca controparte (allora [REDACTED]. 10) DCV che in tale periodo il Signor [REDACTED] (così come i suoi fratelli [REDACTED] non si è mai recato presso alcuna delle filiali della Banca né ha mai trattato personalmente presso la sede di A [REDACTED] o in altro luogo con funzionari della Banca operazioni di sorta. 11) DCV che per l'operazione di finanziamento di cui al doc. 8 e per l'operazione in derivati di cui al doc. 16 (che vi si mostra) seguiste personalmente (signor [REDACTED] i) tutti gli adempimenti, raccogliendo ove necessaria la firma del Signor [REDACTED] e trasmettendola alla Banca in persona della Signora [REDACTED], del Signor [REDACTED]; 12) DCV che i documenti di controparte 7, 8, 9, 10, 11, 24 e 14 (che vi si mostrano), furono sottoposti dalla Banca al Signor [REDACTED] (ed ai suoi fratelli) già compilati, e da questo sottoscritti, il 29/07/2010 durante la sessione notarile fissata per la stipula del finanziamento di cui al doc. 8 (che vi si mostra) presso lo studio del Notaio [REDACTED] in [REDACTED]. 13) DCV che in tale occasione (né in altra) i funzionari della Banca non svolsero alcuna intervista finanziaria al Signor [REDACTED] né attività informativa di sorta in ordine alla specifica operazione in derivati che veniva contrattualizzata. A teste: Signor [REDACTED], residente a [REDACTED]

[REDACTED] (capitoli da 1 a 7), tutti impiegati contabili di [REDACTED] e Signor [REDACTED] funzionari [REDACTED] su tutti i capitoli). Nonché [REDACTED]

13)

Sempre in via istruttoria Si chiede ammettersi 1) Ordine di esibizione mediante deposito in causa della Delibera autorizzativa di [REDACTED] alla concessione del finanziamento poi stipulato in data 29/07/2010. 2) CTU contabile volta ad accertare il debito residuo del mutuo, rideterminandone l'ammortamento considerandolo gratuito ex art. 1815 c.c., ovvero previa sostituzione dei tassi

convenzionali con quelli sostitutivi ex art. 117 TUB, portando a capitale restituito gli interessi sovrabbondanti pagati dal debitore principale. 3) Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3: - si chiede ordinarsi a Banco [REDACTED] la produzione in giudizio delle Circolari e comunicazioni ABI che, dall'entrata in vigore della L. 287/1990 hanno avuto ad oggetto l'uniformazione dei contratti di fideiussione; - si chiede ordinarsi alla AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO la comunicazione della "documentazione pervenuta" e degli "atti del procedimento" di cui ai considerando del Provvedimento n. 2341, in atti; - si chiede ordinarsi alla AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO la comunicazione degli "atti del procedimento" di cui ai considerando del Provvedimento n. 14251, in atti; - si chiede ordinarsi alla BANCA D'ITALIA la comunicazione degli "atti del procedimento" di cui ai considerando del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in atti; - si chiede ordinarsi all'Associazione Bancaria Italiana la comunicazione di tutti gli atti trasmessi all'AGCM e alla Banca d'Italia in occasione dell'istruttoria che ha portato ai provvedimenti sopra richiamati. - si chiede ordinarsi all'Associazione Bancaria Italiana e alla controparte la comunicazione dello Statuto in vigore al tempo della sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa sulla base del quale è stata raccolta l'adesione delle Banche associate.

Per parte convenuta [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione:

1. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e in diritto, e in ogni caso indimostrate, per i motivi di cui agli atti di causa della Banca, e assolvere la Banca da ogni domanda

In via istruttoria:

2. - ove riproposta, rigettare ogni istanza avversaria per i motivi di cui agli atti di causa della Banca;

3. - in via di stretto subordinate, per l'ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova avversari, previa revoca nella relativa parte di ogni contrario provvedimento, e, in particolare, occorrendo, dei provvedimenti in date 14-15 febbraio 2022, 3-4 gennaio 2023 e 16-17 gennaio 2023, ammettere la Banca alla prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati:

[REDACTED]

4. - previa revoca di ogni contrario provvedimento, e, in particolare, occorrendo, dei provvedimenti in date 14-15 febbraio 2022, 3-4 gennaio 2023 e 16-17 gennaio 2023, per mero scrupolo di difesa, senza rinuncia ad alcunché, né accettazione di alcuna inversione dell'onere di allegazione e prova e fermo e impregiudicato quanto rilevato, dedotto ed eccepito dalla Banca nei propri atti e, in particolare, con la sua terza memoria ex art. 183 c.p.c., ammettere solo per quanto occorrer possa le istanze già formulate dalla Banca con la sua seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

In ogni caso:

5. - condannare l'attrice alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l'atto di citazione in giudizio [redacted] convenivano in giudizio [redacted] allegando e deducendo quanto segue:

- dall'anno 2004, il [redacted] di cui è parte [redacted] ha intrattenuto vari rapporti con la [redacted] tra gli altri, conto corrente ipotecario di € 2.000.000,00, a favore [redacted] finanziamento fondiario di € 1.750.000,00, a favore di [redacted] finanziamento fondiario di € 875.000,00, a favore di [redacted] accollato da [redacted] finanziamento fondiario di € 900.000,00, a favore di [redacted]
- all'inizio dell'anno 201 [redacted] intratteneva rapporti di credito con [redacted] per circa 5.525.000,00 ad un costo indicizzato all'Euribor, con uno spread medio del 1,35%; i finanziamenti venivano a scadenza nel 2015, salvo il conto corrente ipotecario di € 2.000.000,00, con scadenza a marzo 2010, prorogato fino al maggio 2010;
- in data 29/07/2010, in unica sessione innanzi al Notaio [redacted] stipulava con [redacted] un mutuo di € 6.500.000,00 con estensione della garanzia ipotecaria oltre che allo stabilimento commerciale di proprietà dell'azienda, ai beni della controllata [redacted] nonché ai beni personali di [redacted] (doc.8 e doc. 9); veniva ceduto a [redacted] il credito per canoni locativi derivante da due contratti di locazione commerciale di due supermercati (uno della Catena [redacted] condotto nello stabilimento commerciale di [redacted] [redacted] con canone annuo di € 880.000,00, e uno della Catena [redacted] condotto in altro stabilimento commerciale di [redacted] in Siena, con canone annuo di € 100.000,00; doc. 13, 14, 15); veniva inoltre stipulato un contratto derivato, "*... presentato dalla Banca come un derivato di copertura del rischio di oscillazione dei tassi ...*";
- "*in realtà, il derivato in questione è stato confezionato dalla Banca per introdurre un tasso corrispettivo sintetico che le permettesse di aumentare il margine di profitto nell'operazione (doc. 16)*";
- sempre in data 29/07/2010, innanzi al notaio, la Banca s [redacted] fideiussione specifica solidale; "*... con il clima che si era creato i [redacted] di aver effettivamente sottoscritto tale modulo, ma è un fatto che in Centrale Rischi risultano segnalati, come Garanti dell'operazione, i signori Bandini personalmente con un rapporto di garanzia cointestato fino alla concorrenza di € 6.500.000,00 e i signori [redacted] personalmente, unitamente ad [redacted], per un rapporto di*

garanzia cointestato fino alla concorrenza di € 13.000.000,00 (v. doc. 20 – Estratto Centrale Rischi e comunicazioni periodiche)”;

- in esecuzione delle obbligazioni discendenti dal contratto di finanziamento sottoscritto, [REDACTED] ha finora corrisposto alla Banca € 1.380.002,04 di interessi (doc. 21 conteggio interessi mutuo);
- in esecuzione delle obbligazioni discendenti dal “derivato” [REDACTED] ha corrisposto un monte di differenziali negativi pari ad € 224.423,16 (doc. 22 conteggio pagamenti opzione);
- in data 28/07/2017 [REDACTED] acquistava da [REDACTED] la porzione di questa dello stabilimento commerciale sito in Comune di [REDACTED], che passava così interamente in proprietà di [REDACTED] (doc. 23 permuta [REDACTED]);
- veniva risolto il contratto di cessione del credito del contratto di locazione intrattenuto con [REDACTED] (doc. 14), stato sostituito da altro con cui il canone di € 880.000,00 veniva ceduto per € 118.008,00 alla [REDACTED] e per € 784.562,88 a [REDACTED] subentrato nel frattempo, a seguito di una serie di fusioni alla [REDACTED] (doc. 24 cessione di credito 9 luglio 2018);
- la complessiva operazione creditizia è usuraia in quanto la Banca, dopo aver convinto [REDACTED] a chiudere i rapporti di credito in essere, promettendo condizioni più favorevoli, aveva condizionato la concessione del nuovo finanziamento a condizioni esose, imponendo l'acquisto di una opzione CAP (con tanto di “first refusal's right”), priva di qualunque funzione di copertura, preordinata a realizzare un tasso sintetico finito, tale da consentirle di conseguire una remunerazione maggiore di quella che la soglia di usura applicabile avrebbe permesso;
- il carattere usurario del credito emerge ove considerato il collegamento negoziale tra il mutuo e l'acquisto dell'opzione;
- avuto riguardo anche all'esosa estensione delle garanzie ipotecarie e personali, richieste dalla banca in un momento in cui [REDACTED] non aveva alternative percorribili, ricorre una ipotesi di usura di fatto o soggettiva;
- il carattere usurario del rapporto di credito discende anche dalla previsione del contratto di mutuo in ordine all'entità del tasso di mora determinato dal tasso corrispettivo aumentato di due punti;
- *“... il TAEG indicato in contratto (3,5041%) è errato e non tiene conto dei costi relativi alle assicurazioni imposte dalla Banca (con i quali il TAEG si assesta al 3,661%)”; “l'erroneità del TAEG, involge quindi, in via di ipotesi, ad una fattispecie testuale di nullità del contratto di mutuo impugnato”, quale conseguenza del mancato inserimento all' Indicatore Sintetico di Costo, la cui omissione è sanzionata direttamente dal TUB con la nullità dell'intero contratto, ai sensi art. 117 co.8;*

- *“il contratto di Opzione fu negoziato, alla presenza del Notaio [REDACTED] intervenuto all'atto ma ormai estraneo e terzo alla presente vicenda, senza la previa sottoscrizione di un contratto quadro per gli investimenti in strumenti finanziari, senza la previa sottoscrizione di un contratto quadro per la negoziazione di strumenti derivati, senza che la Banca svolgesse alcuna intervista finanziaria e/o profilatura di [REDACTED] e del suo legale rappresentante, senza il rilascio della benché minima spiegazione e/o informazione in ordine al funzionamento dell'opzione, agli scenari probabilistici assunti per la valutazione della sua congruenza e alla sua rischiosità prospettica e senza che la Banca effettuasse la benché minima valutazione in ordine alla concreta comprensione delle caratteristiche e della rischiosità dello strumento proposto né in ordine all'adeguatezza dello stesso in relazione al profilo di investitore della cliente”;*
- *“... nella modulistica dell'opzione sottoposta ad [REDACTED] in sede di stipula del mutuo, manca l'avviso sul diritto di ripensamento per le negoziazioni fuori sede ex art. 30 comma sei del TUF, il che comporta a mente del successivo comma 7 la nullità del negozio, anche in combinato con l'art. 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea”;*
- *“... rileva inoltre la mancata indicazione nel contratto di opzione del MTM dei criteri utilizzati per la sua definizione e degli scenari probabilistici (curve forward, indici di volatilità, analisi prospettiche ecc.), tutti elementi conosciuti dalla Banca ... la cui condivisione è imposta dalla normativa di settore per assicurare la trasparenza nella circolazione dei titoli derivati (e soprattutto quelli OTC) e la consapevolezza dell'investitore”;*
- *“... in ogni caso, aver celato (o comunque non aver chiaramente rappresentato e condiviso) gli scenari probabilistici, il MTM e i criteri della sua determinazione alla controparte contrattuale, rappresenta una grave inadempienza agli obblighi stabiliti dal TUF e dal Reg. 16190/2007”;*
- *il contratto di opzione cap è nullo per assenza dell'alea bilaterale e, dunque, della causa concreta del contratto in questione, essendo prevedibile per la Banca al momento della stipula “... che [REDACTED] avrebbe pagato € 201.504,00 per riceverne (forse, e infatti non li ha ricevuti) € 17.846,00”; l'opzione Cap negoziata il 29/07/2010, in caso di rialzo dei tassi, poneva un livello massimo a carico della Cliente pari al 3.25% oltre il quale l'opzione si sarebbe attivata; tale teorica copertura viene pagata da [REDACTED] con uno spread fisso dello 0,855% annuo sul capitale in ammortamento; ne consegue, che l'effettiva efficacia della copertura si sarebbe ottenuta una volta recuperati i costi che incidevano sulla struttura del Cap, ovvero lo spread annuo dello 0.855% e che quindi l'effettiva copertura si avrebbe avuta solo per livelli dell'Euribor superiori al 4.105%; confrontando l'andamento a termine del tasso Euribor 3 mesi (rilevato al 29/07/2010), nell'orizzonte temporale di durata contrattuale dell'opzione (06/2012-06/2017), con il livello cap del 3.25% e l'effettivo livello di tassi oltre il quale [REDACTED] avrebbe beneficiato dell'operazione di copertura, ovvero il 4.105%, dato dallo strike cap del contratto (3.25%) più lo spread annuo (0.855%), si ricava che “... i tassi attesi*

erano inferiori al livello cap per i primi tre anni e superiori per gli ultimi due ma erano comunque sempre inferiori alla soglia di effettiva efficacia della copertura per la Cliente”; ne deriva che “... anche tenendo conto del solo stike cap (ovvero la soglia del 3,25%) A██████████ non avrebbe potuto avere alcuna convenienza dall’Opzione negoziata ...”, in quanto “... ██████████ secondo ciò che lo scenario probabilistico disponibile rappresentava al tempo della stipula, avrebbe quindi corrisposto alla Banca in pagamento dell’opzione un totale di € 201.504,00” a fronte del beneficio “... (qualora la curva attesa si fosse realizzata) di un differenziale positivo risultante dalla differenza tra il tasso atteso e lo strike cap”, stimato in € 17.846,00;

- “la Banca ha disatteso tutte... le prescrizioni in ordine ai doveri informativi e, latamente, di protezione di cui al TUF allora vigente (art. 21 comma 1 e comma 1 bis lett. a) e b) e art. 30 commi 6 e 7 e all. 3 Reg. 16190 2007), ribadite e precisate poi dal Reg. Intermediari 16190 2007 (art. 27, 28, 31, 32, 34 in particolare comma 6, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) e in parte riepilogate nel relativo ALLEGATO N. 4”;
- “fermo il difetto di formalizzazione delle due fideiussioni segnalate dalla Banca in Centrale Rischi... tali fideiussioni, ove anche sottoscritte e ove conformi nella sostanza al modello rilasciato dalla Banca in sede di stipula del mutuo per cui è causa, sarebbero comunque nulle quali atti a valle di intesa anticoncorrenziale vietata ..., in quanto conformi allo schema di fideiussione circolarizzato dall’ABI fin dal 1987 ovvero mediante l’inserimento della deroga all’art. 1957 c.c., della cd. clausola di reviviscenza e della cd. clausola di sopravvivenza”;
- “... si chiede che la controparte sia condannata a rifondere ai fideiussori i danni causati dall’inserimento nelle fideiussioni di cui si discute delle clausole censurate dal ridetto provvedimento della Banca d’Italia ... da raggugiarsi al debito ingenerato da tali fideiussioni”;
- “... la condotta della Banca ... integra, quantomeno per effetto della evidente malafede contrattuale, una ipotesi di responsabilità risarcitoria con riferimento al maggior costo del credito sostenuto da ██████████, riguardo a quello che avrebbe sostenuto, se non fosse stata indotta a chiudere i finanziamenti in essere con ██████████”.

2 – Si costituiva in giudizio la banca convenuta ██████████ allegando e deducendo quanto segue:

- ██████████ è società operante nel settore delle locazioni immobiliari ed è la capogruppo del ██████████ di cui fa parte anche la società ██████████
- il ██████████, prima delle vicende oggetto di causa, intratteneva numerosi rapporti di credito con la ██████████
- nei primi mesi del 2010, ██████████ e la ██████████ avevano iniziato la negoziazione di un’operazione diretta a ██████████

sostituire le posizioni debitorie delle società del [REDACTED] con un nuovo mutuo tra [REDACTED]

- “... nell’ambito della trattativa ... la Banca ha fornito alla cliente ogni informazione anche per quanto riguarda la scelta della copertura del tasso, prospettando anche ipotesi di simulazione alternative (anche IRS/CAP)”; era anche stato redatto un term sheet (non vincolante) sottoscritto da [REDACTED] in data 25 giugno 2010;
- l’attuazione dell’accordo raggiunto tra le parti ha avuto luogo previa delibera dell’assemblea ordinaria dei soci di [REDACTED] del 18 giugno 2010;
- in data 24 giugno 2010 [REDACTED] hanno sottoscritto la “fidejussione specifica garanzia n. 000036281”, con cui essi si sono costituiti “fidejussori solidali di [REDACTED] e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 6.500.000,00 (...) per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, assunte e/o assumende dal/i predetto/i nominativo/i o da chi gli fosse subentrato in dipendenza di: mutuo fondiario di Eur. 6.500.000,00” (doc. n. 7);
- in data 24 giugno 2010 [REDACTED] sottoscriveva anche l’“Accordo Quadro per Clienti al Dettaglio e Professionali Società di Capitali/Società di Persone/Ditte Individuali”, nonché le schede di profilatura MIFID (docc. nn. 9 e 10);
- con successivo atto notarile in data 29 luglio 2010, [REDACTED] stipulavano il contratto di mutuo (doc.6) e due contratti di cessione dei crediti di canoni di locazione;
- con scrittura privata in data 29 luglio 2010 [REDACTED] stipulavano il contratto del derivato finanziario, con l’ “... l’obiettivo di coprire il rischio di tasso di interesse derivante dalla Vostra (di [REDACTED], ndr) esposizione debitoria indicizzata al tasso variabile”;
- l’azione di parte attrice è del tutto contraddittoria rispetto alle seguenti circostanze pacifiche e/o documentali:
 - a) gli attori hanno realizzato liberamente e consapevolmente l’operazione oggi contestata ..., e hanno (in particolare [REDACTED] promosso la presente causa – a distanza di 10 anni – soltanto nel tentativo di scaricare sulla Banca le conseguenze del successivo andamento negativo dei tassi;
 - b) [REDACTED] ha sottoscritto anche il questionario MIFID OTC nel quale ha dichiarato, tra l’altro, (i) di avere una buona conoscenza di derivati e, in particolare, di conoscere l’opzione CAP; (ii) di porsi come finalità per “le operazioni di gestione dei rischi finanziari” la “copertura effettiva di rischio predefinendo livelli certi, minimi o massimi di tassi, cambi, prezzi di materie prime” (cfr. ns. doc. n. 11);
 - c) [REDACTED] (così come i garanti) ha liberamente e consapevolmente concluso..., previa assunzione di delibera in data 18 giugno 2010 (e in data 8 giugno 2010), sia l’Accordo

Quadro che il Contratto di Swap, come altrettanto liberamente e consapevolmente i signori ██████ hanno sottoscritto la Fideiussione Specifica;

d) nel corso del rapporto ██████ ha sempre ricevuto i rendiconti relativi al derivato in essere presso la Banca e non ha mai sollevato alcuna doglianza e/o contestazione”;

- le allegazioni e contestazioni di parte attrice sono generiche;
- in relazione alla dedotta usurarietà del mutuo “... soltanto il TEG è il parametro necessario per la valutazione del tasso soglia”; “... le Istruzioni della Banca d’Italia ora in consultazione (del maggio 2020) prevedono espressamente che “il costo assicurativo da includere nel TEG deve essere preso al netto delle imposte”, gli attori hanno invece inserito nel calcolo del TAEG (erroneamente considerato al posto del TEG) l’importo lordo delle assicurazioni (quindi comprensivo di imposte), in luogo del relativo importo netto; sul punto, “le Istruzioni della Banca d’Italia ora in consultazione (del maggio 2020) prevedono espressamente che “il costo assicurativo da includere nel TEG deve essere preso al netto delle imposte”;
- “quanto poi alla pretesa avversaria di “inser(ire) tra i costi del credito anche il valore del MTM dell’opzione stipulata contestualmente al mutuo”, come correttamente (e contraddittoriamente) riferito anche dagli stessi attori, la “giurisprudenza (...), argomentando dalla rispettiva autonomia causale, esclude la possibilità di ricomprendere il costo dei derivati finanziari, a latere di operazioni creditizie, nel costo del credito” (cfr. ex multis Trib. Torino 22 aprile 2020 n.383)”;
- “... anche a voler considerare, solo per un attimo, il Mark to Market (oltre agli oneri assicurativi) nel calcolo del TEG, non si avrebbe comunque alcun superamento del tasso soglia”;
- quanto alla dedotta “usura soggettiva”, non ██████ non allega “... concretamente (né tantomeno prova) di essersi trovata in condizioni di “difficoltà economica o finanziaria” al momento dell’operazione”;
- in relazione alla usurarietà degli interessi moratori del mutuo come individuato dalla giurisprudenza, al fine della valutazione del superamento del tasso soglia, è stata esclusa la possibilità di sommare semplicemente il tasso corrispettivo con quello moratorio; applicando il criterio individuato dalla giurisprudenza per la concreta applicazione della disciplina antiusura (cfr. Cass. Sez. U. 19597/2020) al caso in esame, non risulta superato il tasso soglia per gli interessi moratori;
- il contratto di mutuo del 29 luglio 2010, all’art. 3° conteneva la c.d. clausola di salvaguardia, nel rispetto della legge 108/96, secondo cui la misura del tasso di interesse moratorio sarebbe sempre dovuta rimanere nei limiti delle soglie usuarie;
- “... la conseguenza di un preteso superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora pattuiti..., non sarebbe comunque la dedotta nullità della clausola che li prevede e la

conseguente non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., bensì la loro debenza ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.”;

- *“... è pacifico in giurisprudenza che “l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo...stante il suo valore sintetico l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (C. App. Torino, 5 ottobre 2020, n. 972, e Trib. Milano n. 1419 del 17 febbraio 2021)”;*
 - *risulta indimostrata la circostanza per cui “la stipula del derivato sarebbe stata “imposta” dalla Banca”, annoverandola con condizione per la concessione del mutuo; “... tale asserita imposizione non risulta, in particolare, né dal contratto di Mutuo, né tantomeno dal term sheet, redatto in corso di trattativa”;*
 - *quanto al preteso collegamento finalistico tra Mutuo e Swap volto alla asserita creazione di una “tasso corrispettivo sintetico”, “l'unico collegamento tra Mutuo e Swap è quello dato dalla funzione di copertura dello Swap”;*
 - *quanto alla pretesa attorea di considerare i costi del derivato e, segnatamente, il MTM tra i costi del finanziamento, in ragione di una pretesa unitarietà dell'operazione si osserva che per la giurisprudenza “l'autonomia della causa dei due contratti di mutuo e di acquisto di uno strumento finanziario derivato impedisce di considerarli unitariamente” (Trib. Milano, 17 febbraio 2021, n. 1419); “il collaterale swap non è un ulteriore costo accessorio del finanziamento” (App. Torino, 22 ottobre 2020, n. 383, in www.dejure.it).*
- ██████████ perfettamente informata sul funzionamento del CAP, ha liberamente individuato lo strike (anche in considerazione del premio da pagare) nel 3,25%, assumendosi quindi il relativo rischio di sostenere il costo periodico dell'opzione senza usufruire del CAP nel caso di mancato rialzo dei tassi”;*
- *la dedotta nullità del contratto di Swap per mancanza del MTM è anzitutto errata, per essere il MTM estraneo all'oggetto del contratto de quo (Trib. Milano 16 maggio 2018), ma altresì documentalmente smentita, essendo tale valore indicato sotto la voce di Fair value all'interno del prospetto contenente l'indicazione analitica di tutti gli elementi che concorrevano a definire il corrispettivo totale a carico del cliente (doc.14);*
 - *in ordine alla asserita violazione dell'art.30 co.6 TUF, tale norma “riguarda ... l'ipotesi in cui siano promossi o collocati presso il pubblico “strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento” e che gli attori “non hanno allegato che la negoziazione, né tantomeno la sottoscrizione, del contratto di Swap sia avvenuta fuori sede” ;*

“...tale circostanza risulta documentalmente provata dall’ intestazione del contratto di Swap “Filiale ██████████ – 28/07/2010” (cfr. doc. n. 14)”;

- per quanto concerne la disciplina prevista dall’art. 30 co. 6 e 7 D.Lvo 58/1998 *“... deve ritenersi che una piena interpretazione della suddetta norma non possa che condurre a ritenere che essa si applichi solo ai relativi contratti stipulati a decorrere dal 1.9.2013 e non invece a quelli stipulati prima di tale data (cfr. C. App. Milano, 28 luglio 2020, n. 2003, cit.)”*, non potendo, quindi, trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato il contratto di Swap stipulato in data 29 luglio 2010;
- generica è l’eccezione di inadempimento degli oneri informativi da parte della Banca; risulta al contrario dai documenti prodotti che:
 - “A) in data 24 giugno 2010 A ████████ ha sottoscritto l’*“Accordo Quadro per Clienti al Dettaglio e Professionali Società di Capitali/Società di Persone/Ditte Individuali”*..., nel quale ha dato atto che:
 - a) le *“è stato illustrato e consegnato uno specifico Questionario di Profilatura che è stato compilato dalla Banca sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente e contenente le informazioni relative (i) alla sua conoscenza ed esperienza sugli strumenti finanziari oggetto del presente Accordo, (ii) alla sua situazione finanziaria, (iii) ai suoi obiettivi di investimento”*;
 - b) le *“sono stati illustrati i termini del presente Accordo e consegnata copia dello stesso ai fini di una ponderata valutazione del suo contenuto”*;
 - c) le *“è stata illustrata e consegnata la (...) documentazione prevista dalla normativa di legge e regolamentare”*, ivi analiticamente elencata (cfr. ns. doc. n. 8);
 - B) Contestualmente alla stipula del Contratto Quadro A ████████ ha sottoscritto le schede di profilatura Mifid *“questionario Mifid Corporate”* e *“questionario Mifid 2008”* 19 (cfr. ns. docc. nn. 9 e 10) e il questionario *“Mifid OTC”*, nel quale, ha dato atto di quanto segue:
 - a) di avere una buona conoscenza di derivanti e, in particolare, di conoscere l’opzione CAP;
 - b) di porsi come finalità per *“le operazioni di gestione dei rischi finanziari”* la *“copertura effettiva di rischio predefinendo livelli certi, minimi o massimi di tassi, cambi, prezzi di materie prime”* (cfr. ns. doc. n. 11);
 - C) il Contratto di Swap sottoscritto in data 29 luglio 2010 conteneva:
 - a) un prospetto contenente l’indicazione analitica di tutti gli elementi che concorrevano a definire il corrispettivo totale a carico della cliente (completo di glossario relativo ai termini utilizzati);
 - b) una *“scheda esemplificativa di funzionamento Prodotto”*, con la *“sola funzione di esemplificare la natura e gli obiettivi dell’operazione”* (cfr. ns. doc. n. 14);

- “... le due fideiussioni segnalate dalla Banca in Centrale di Rischi”, sono in realtà una sola fideiussione specifica, sottoscritta dai signori Sergio [REDACTED] in data 24 giugno 2010” (doc. 20);
- “quanto poi alla pretesa mancanza della firma dei fideiussori, è documentalmente dimostrato che i signori [REDACTED] hanno sottoscritto la Fideiussione Specifica (cfr.doc.7)”;
- essendo la fideiussione specifica, le doglianze relative alla presunta violazione della normativa antitrust per conformità al modello ABI del 2003 non trovano applicazione nel caso di specie;
- in ogni caso parte attrice non ha dato prova della sussistenza di un’intesa illecita;
- “gli attori non hanno né allegato, né tantomeno provato di aver subito danni”
- la domanda di parte attrice in ordine al risarcimento dei danni subiti si palesa generica ed indimostrata “... sia nell’an che nel quantum, oltre a non esserci neanche alcuna allegazione e tantomeno prova di alcun nesso causale” con le condotte imputate alla Banca;
- non sussiste alcun “maggior costo”, né ve né comunque prova, del credito di [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] rispetto a quello che avrebbe sostenuto” co [REDACTED] con altro istituto di credito.

3 – Alla prima udienza venivano richiesti e assegnati i termini di cui all’art.183 co.6° cpc.

All’esito della successiva udienza la causa veniva assunta in riserva sulle istanze delle parti e, con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva formulata, considerata l’opportunità di rimettere la causa al collegio per la decisione in ordine alla domanda concernente la nullità delle fideiussioni per violazione delle disposizioni antitrust, restando in ogni caso rimessa al collegio ogni valutazione anche in ordine all’attività istruttoria richiesta ed a tutte le altre domande, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni precisate all’udienza del giorno 22 febbraio 2023 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. nella misura di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

4 – All’esito del giudizio ritiene il Tribunale, sulla base degli elementi offerti in causa, che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento.

Preliminarmente rileva il collegio che parte attrice, con memoria ex art.183 co.6° n.2 cpc ha dichiarato di riconoscere che le sottoscrizioni sui documenti 9, 10 e 11 appartengono al Signor [REDACTED], e rinunciato conseguentemente al disconoscimento dichiarato alla prima udienza di comparizione.

Sul punto nulla deve pertanto essere disposto dal Tribunale.

La causa viene in decisione innanzi il Tribunale delle Imprese in ragione della domanda diretta a sentire accertare la nullità della fideiussione *de quo* anche per violazione delle disposizioni in

materia antitrust, in quanto contratto a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005.

Tale domanda ha attratto per connessione le altre domande svolte dagli attori.

Appare pertanto opportuno esaminare preliminarmente la questione della dedotta nullità della fideiussione per violazione delle norme in materia antitrust.

In ordine alla lamentata nullità della fideiussione è richiamato dagli attori il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L.287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal 12.1.2016, per effetto della L.262/2005 – relativo alle "Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" predisposte dall'ABI. Tale provvedimento assorbe il parere n.14251 del 20 aprile 2005 reso alla Banca d'Italia dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, in quanto all'epoca richiesto in funzione della pronuncia della Banca d'Italia.

Con il provvedimento n.55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che: "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza". A tale accertamento la Banca d'Italia è pervenuta, in particolare, per le seguenti ragioni esposte nella motivazione del provvedimento:

- *"... (91) L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché "le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari". Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.*
- *(92) Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali", quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a*

quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.

- *(93) Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo.*
- *(94) La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato temperamento degli interessi delle parti.*
- *(95) In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola "a prima richiesta". Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio.*
- *(96) Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e per le c.d. clausole di "sopravvivenza" della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa".*

In relazione a contratti di fideiussione omnibus, contenenti le indicate clausole, il provvedimento della Banca d'Italia è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n.13846). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.Sez.Un. 30 dicembre 2021 n.41994) hanno peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita oggetto della pronuncia n.55/2005 della Banca d'Italia, è limitata alle sole clausole *de quibus* e non estesa all'intero contratto, ed hanno altresì chiarito come la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione sia rilevabile anche d'ufficio nel

corso del giudizio, mentre la scelta della parte di chiedere l'accertamento della nullità dell'intero contratto, e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell'intesa illecita, non consente l'esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto.

Premesso quanto sopra, occorre considerare che, nel caso in esame è pacifico, all'esito del giudizio – e documentalmente provato – che la fideiussione *de quo* (n.000036281) è una fideiussione specifica a garanzia del solo contratto di mutuo fondiario sottoscritto da ██████ per l'importo di € 6.500.000,00 (doc.7 parte convenuta), e non anche di altri rapporti intercorsi tra ██████ e la banca convenuta, essendo conseguentemente tale contratto al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005, configurandosi l'azione intrapresa da parte attrice quale azione stand alone.

Appare conseguentemente necessario valutare quali fossero, all'epoca di stipula del contratto di fideiussione specifica *de quo*, gli elementi presuntivi in ordine all'esistenza di un'intesa illecita tra istituti di credito in violazione delle disposizioni per la tutela della concorrenza nel mercato dei contratti di fideiussione a garanzia di contratto di mutuo fondiario, considerato – come anche evidenziato nel provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, punto (94) – che la mera standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali.

In ordine a tali elementi parte attrice non ha svolto alcuna utile specifica allegazione né offerta di prova, neppure in ordine alle asimmetrie informative che avrebbero ostacolato l'offerta di prova circa la configurabilità dell'eventuale intesa illecita tra banche.

I poteri officiosi del Tribunale necessitano, al fine del loro esercizio, quantomeno di deduzioni specifiche della parte in ordine al perimetro dell'intesa illecita, essendo in ogni caso tali poteri limitati nell'ambito della domanda della parte, come prospettata con le relative deduzioni difensive.

La richiesta di da parte attrice in ordine all'accertamento della nullità della fideiussione specifica oggetto di causa per violazione delle disposizioni antitrust non può pertanto trovare accoglimento.

Considerato che la fideiussione oggetto di causa (n.000036281, doc.7 parte convenuta) è stata stipulata a garanzia del solo contratto di mutuo fondiario sottoscritto da ██████ per l'importo di € 6.500.000,00, irrilevanti appaiono le ragioni di nullità dedotte da parte attrice con riguardo a diversi rapporti intercorsi tra ██████ e la banca convenuta.

In relazione alle altre domande svolte dagli attori, come ampiamente sottolineato in atti dagli stessi, la domanda principale appare diretta all'accertamento del superamento della soglia di usura quale conseguenza della unitaria finalità dei diversi atti negoziali dedotti in causa di pervenire alla "creazione di un tasso sintetico finito superiore alla soglia imposta dalla legislazione anti usura".

La domanda non può trovare accoglimento.

I fatti oggetto di causa – come allegati in atti – non consentono di riscontrare l'esistenza di un unico complessivo accordo contrattuale finalizzato all'elusione del tasso soglia.

Il rapporto tra [REDACTED] e la banca convenuta sorge per la dichiarata volontà di [REDACTED] trasferire la propria posizione debitoria dalla precedente banca [REDACTED]), e – come riferito pacificamente nell'atto di citazione anche da parte attrice – l'operazione di trasferimento della posizione debitoria di A [REDACTED] è stata oggetto di articolate trattative.

In tale contesto appare del tutto inverosimile che [REDACTED] e le persone fisiche garanti ([REDACTED] [REDACTED] presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] [REDACTED] all'epoca delle trattative con la banca convenuta; v. doc.8 pag.9 parte convenuta, verbale assemblea ordinaria di [REDACTED] 18 giugno 2010), non avessero la completa conoscenza e consapevolezza di tutti gli atti necessari per il completamento della complessa operazione voluta da [REDACTED]

La stessa parte attrice ha prodotto in atti (doc.8 pag. 9 segg. parte attrice) il verbale [REDACTED] in data 18 giugno 2010 con il quale l'assemblea, all'unanimità, deliberava di procedere alla complessiva operazione di trasferimento delle posizioni debitorie da [REDACTED] , deliberando anche la sottoscrizione del contratto derivato a copertura del rischio di oscillazione del tasso del mutuo.

La circostanza che la complessiva operazione comprendeva anche la sottoscrizione di un contratto derivato era pertanto già nota quanto meno alla data del 18 giugno 2010 (ove il contratto di mutuo sarà sottoscritto solo il successivo 29 luglio 2010, doc.8 pag.1 parte attrice), e, nella stessa data, veniva deliberata dall'assemblea dei soci.

La deduzione di parte attrice in ordine alla conoscenza del contratto derivato solo all'atto della stipula del contratto di mutuo appare pertanto inverosimile alla luce delle complessive contrarie risultanze processuali.

Il tempo intercorso tra le trattative preliminari tra [REDACTED] e la banca, la delibera [REDACTED] e la stipula dei contratti, appare più che sufficiente per presumere una piena conoscenza delle condizioni contrattuali in capo agli attori, anche considerata la qualità dei medesimi (ove, come anche sopra ricordato, [REDACTED] era presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] erano amministratori delegati di [REDACTED] v. doc.8 pag.9 parte convenuta, verbale assemblea ordinaria di [REDACTED] 18 giugno 2010), dovendosi pertanto ritenere la piena consapevolezza all'atto della stipula dei contratti.

Nessuna violazione degli obblighi di informazione e comunicazione a carico della Banca

convenuta appare prospettabile nella vicenda oggetto di causa, anche in ragione della qualità imprenditoriale degli attori all'atto della stipula dei contratti.

Il contratto di mutuo e il contratto dello strumento finanziario derivato hanno causa diversa, e come tali non possono essere considerati unitariamente (v. Tribunale di Milano, 17 febbraio 2021 n.1419).

Il contratto dello strumento finanziario derivato non costituisce un costo accessorio al contratto di mutuo, non essendo pertanto rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia per il contratto di mutuo (v. Appello Torino 22 ottobre 2020 n.383).

L'esistenza di un collegamento tra i due contratti non è sufficiente a renderne unica la causa.

Ogni contraria deduzione di parte attrice appare infondata.

La domanda principale di parte attrice in ordine all'accertamento di un unico tasso sintetico non può pertanto trovare accoglimento

Per quanto concerne il lamentato tasso usurario del contratto di mutuo fondiario occorre ricordare che *“non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza”* (Cass. n.7352/2022; Cass. n.31615/2021).

Infondata è anche la deduzione di parte attrice di mancanza di alternative contrattuali in capo ad [REDACTED]. La scelta di trasferire la posizione debitoria da [REDACTED] alla banca convenuta non può che essere discesa dalla volontà di [REDACTED] e dei suoi amministratori. Nessun ragionevole motivo è stato dedotto dagli attori in ordine alla ineluttabilità del trasferimento della posizione debitoria per cause non dipendenti da una scelta di [REDACTED].

Infondata è quindi la domanda di parte attrice diretta a sentire accertare l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo.

L'inesatta indicazione del c.d. ISC/TAEG, lamentata da parte attrice, non determina la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB, ne conseguentemente la nullità del contratto.

“L'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui

erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti" (Cass. n.39169/21).

Tale indice, quindi, rappresenta un mero indicatore, previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza, e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; esso, pertanto, non può ritenersi ricompreso nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB.

Ne consegue che l'erronea indicazione del TAEG non è idonea ad incidere sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB né determina la nullità del tasso per indeterminatezza.

Infondata è l'eccezione di parte attrice in ordine alla mancata indicazione del MTM (mark to market) nel contratto dello strumento finanziario derivato, in quanto l'MTM è indicato alla voce "fair value" del prospetto informativo (doc.14 parte convenuta).

Non appare inoltre applicabile nel caso il disposto dell'art.30 c.6 TUF in quanto da ritenersi applicabile ai contratti stipulati successivamente al 1° settembre 2013 (Appello Milano, 28 luglio 2020, n.2003), ove il contratto dello strumento finanziario derivato dedotto in causa è stato stipulato il 28 luglio 2010.

Stante l'infondatezza delle domande ed eccezioni di parte attrice sopra considerate, infondata appare anche la richiesta di accertamento della nullità derivata delle cessioni di credito.

Quanto sopra esposto assorbe ogni ulteriore questione posta in causa, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte dalle parti attrici.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi della TF con riguardo al valore di causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo e considerato l'aumento percentuale ai sensi dell'art. 4 co.2 TF, seguono la soccombenza seguono la soccombenza delle parti attrici.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande delle parti attrici;
- condanna le parti attrici al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta [REDACTED] [REDACTED] liquidate in € 40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023.

Il Presidente
Dott. [REDACTED]

Il giudice estensore
dott. [REDACTED]